



COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4

OGGETTO: Conferma aliquote Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti**, del mese di **marzo**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
GENERO Luciana	Vice Sindaco	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
ARBRILE Davide	Consigliere	X	
MELFI Tommaso	Consigliere	X	
COMBA Sara	Consigliere	X	
REMONDETTO Aldo	Consigliere	X	
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro	Consigliere	X	
NAPOLI Rosanna	Consigliere	X	
GALLIANA Francesco	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Conferma aliquote Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023.

Il sindaco introduce l'oggetto della proposta deliberazione presentata al consiglio e cede la parola alla responsabile dell'area economico-finanziaria che illustra il contenuto della stessa.

Il consigliere Sig. Castellino chiede se l'ente avesse valutato l'ammontare dell'addizionale IRPEF che avrebbe potuto venir meno preservando una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale per i redditi inferiori a € 10.000,00.

La responsabile dell'area economico finanziaria rappresenta che i proventi dell'addizionale comunale sull'IRPEF sono solamente presuntivi con elevato margine di variabilità connesso alla loro natura di tassa a valere su dati reddituali che saranno conosciuti solo successivamente.

Il segretario comunale rammenta poi che a fronte della vertenza in corso nei confronti del GSE il revisore dei conti nel corso del 2022 aveva rappresentato la necessità per l'ente di aumentare al massimo le aliquote dei propri tributi in ottica di prudenza.

Al termine degli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

Richiamati:

- l'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata a norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 14 comma 8 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell'addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del d.lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 13 comma 15 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Preso atto che il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, avente ad oggetto *“istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”* e s.m.i., prevede:

- al comma 1 che *“è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*;

- al comma 2 che “con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.”;

- al comma 3 che “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

- al comma 3-bis che “con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

Considerato che:

- il principio contabile 4.2, al paragrafo 5.2, lett. h) tratta dell'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento affermando “nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilita' di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”

- in materia la Corte dei Conti Sezione Campania:

- nel parere n. 238/2017 afferma. “Il concetto di “passività potenziale”, in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica. Si tratta, infatti, di un'obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo. Per altro verso, l'obbligazione si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; tale stato di incertezza è espresso algebricamente dal c.d. coefficiente di rischio, che deve essere stimato dal soggetto che redige il bilancio in base alle situazioni concrete e quindi

motivato. Sulla base di tale valutazione, moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale (il cui ammontare emerge come determinato) si determina l'accantonamento. Nello stesso senso si può citare l'IPSAS n. 19, § 20 e ss.”;

- nel parere n. 7/2018 effettuata poi “la classificazione delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege, per effetto della art. 1, comma 714-bis l. 218/2015;

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero”

e precisa che “l'esigenza di giungere ad una corretta quantificazione del fondo rischi è stata fatta propria, più volte, dalla giurisprudenza di questa Corte. Significativa, da ultimo, quanto sostenuto dalla sezione delle Autonomie, nella Del. n. 14/2017, nella parte in cui si afferma che “...Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza...”;

Rammentato che al Comune di Frossasco:

- **in data 24.02.2022 ns. prot. n. 0001311** perveniva dal GSE-Gestore Servizi Energetici il provvedimento prot. GSE/P20220005377 del 24.02.2022 avente per oggetto “Procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 716561, di potenza pari a 999,20 kW, sito in Via Piscina, 17, nel comune di Frossasco (TO). Soggetto Responsabile: Comune di Frossasco. Conclusione del procedimento.” con la quale veniva comunicata, per l'impianto in oggetto, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto a causa dell'insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;

- a fronte di tale atto, successivamente ad una disamina dei motivi posti alla base dell'atto del GSE effettuata dal segretario comunale, in collaborazione con i responsabili dei servizi, sentito anche il revisore dei conti, a seguito di deliberazione di giunta, l'ente dava incarico di assistenza stragiudiziale ad un legale esperto specializzato in diritto pubblico al fine di verificare la resistenza delle motivazioni individuate dal GSE alla base del proprio atto in sede di ricorso avverso tale provvedimento al fine di effettuare la valutazione del rischio di soccombenza di cui sopra e valutare la migliore strategia giudiziaria a tutela delle ragioni dell'ente;

- il parere in questione, registrato al prot. 0002300 del 28.03.2022, esaminava i precedenti relativi alla giurisprudenza amministrativa in casi simili e l'applicabilità allo specifico della legislazione intervenuta in materia nel corso dell'accertamento del GSE, durato circa 6 anni, e concludeva che, allo stato in primo grado, di fronte al TAR Lazio, sussistevano numerosi precedenti che giungevano a dichiarare l'annullamento di provvedimenti del GSE simili a quello pervenuto all'ente (cfr sul punto per tutte TAR Lazio 2888 del 31.03.2021). In materia non si registrava poi la presenza di orientamenti di secondo grado in quanto i ricorsi presentati ad opera del GSE avverso le sentenze di primo grado non risultano pervenuti a decisione;

- il tenore del parere legale in vista di contenzioso e l'esame della numerosa giurisprudenza favorevole alle ragioni dell'ente portavano pertanto l'ente a valutare la passività potenziale in questione quale preveniente da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

- **in data 26 maggio 2022** il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con propria ordinanza n. 3384/2022 rigettava però la domanda cautelare di sospensiva del provvedimento del GSE presentata dal

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Rasetto Giuliana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Comune, dando continuità ad un recente innovativo orientamento difforme dalla pregressa giurisprudenza in materia;

- **in data 19.07.2022**, a seguito di ricorso del Comune di Frossasco, il Consiglio di Stato con ordinanza 3461/2022 accoglieva l'appello cautelare a valere sul provvedimento emesso dal TAR LAZIO in data 26.05.2022 limitatamente alla disposizione della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ordinando la trasmissione della stessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. che stabilisce *“Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.”*;

- **in data 27.07.2022**, il legale incaricato dall'ente per la rappresentanza in giudizio nel ricorso di fronte al TAR Lazio avverso il provvedimento emesso dal Gse nei confronti dell'ente, in relazione all'individuazione del grado di rischio di soccombenza, a seguito di formale richiesta, faceva pervenire apposita nota registrata al prot. dell'ente al n. 0005375 del 27.07.2022 ove riteneva di valutare il rischio di causa assegnandogli grado *“possibile”*;

- su tali dati, il revisore dei conti, in sede di approvazione della deliberazione di giunta comunale n. 55 del 28.06.2022, avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP). Verifica dei limiti assunzionali a seguito dell'approvazione del rendiconto relativo all'annualità 2021”*, in occasione del rilascio del proprio parere, a seguito dell'esame della situazione dell'ente invitava *“il Comune a procedere con la deliberazione degli altri provvedimenti necessari ad un lato ad incrementare le Entrate (deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima) e dall'altro a eliminare le Spese non essenziali.”*;

Considerato che relativamente a tali fatti, alla luce dei *“principi”* predisposti dallo IAS al paragrafo 37, specificamente agli accantonamenti ed alle passività potenziali, e considerati in particolare:

- il parere legale registrato al prot. 23000 del 28.03.2022;
- il giudizio sul grado di rischio di soccombenza espresso dal legale che sta seguendo il ricorso avverso il provvedimento emesso dal GSE nei confronti dell'ente;
- le ragioni alla base del provvedimento emesso dal GSE,
- l'orientamento della giurisprudenza in materia;
- le risultanze dell'ordinanza del TAR Lazio e dell'ordinanza del Consiglio di Stato;

l'ente riteneva di individuare un coefficiente di rischio pari al 12 % e quindi procedere ad accantonamento di fondo relativo a tale contenzioso per € 562.891,71 (considerato che l'ammontare della passività potenziale è pari ad € 4.690.764,11)

Dato atto che ai fini di procedere all'accantonamento di cui sopra il consiglio comunale con propria deliberazione n. 25 del 29.07.2022 approvava il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF stabilendo a valere dall'anno 2022 l'applicazione di un'aliquota unica in misura pari allo 0,80% senza alcuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

Considerato che successivamente a tali determinazioni dell'ente:

- in data 17.10.2022, il GSE, nelle more della fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, con nota prot. GSE/P20220024862 del 17/10/2022, registrata al prot. dell'ente al n. 7379 del 17.10.2022, quantificava gli incentivi che considerava indebiti e richiedeva al Comune di Frossasco la restituzione di tali incentivi per l'importo complessivo di € 2.251.774,82 entro 30 giorni dalla ricezione della stessa;
- nel frattempo, il precedente giurisprudenziale oggetto di richiamo nell'ordinanza del TAR Lazio del 26.05.2022, contrario alla tesi patrocinata dall'amministrazione, era oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato con Sentenza 142/2023;
- il Comune impugnava poi, sempre di fronte al TAR Lazio, anche l'ultimo provvedimento del GSE del 17.10.2022 chiedendone oltre all'annullamento la sospensiva in sede cautelare. Il Tar Lazio con ordinanza 373/2023 riteneva però non sussistente il periculum in mora e ordinava al Comune *“il deposito agli atti di tutta la documentazione inerente i propri rapporti negoziali con Solaris Tech srl relativi all'impianto fotovoltaico n. 716561 sito nel Comune di Frossasco”*, compensando le spese della fase cautelare;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Rasetto Giuliana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che vista anche tale ultima ordinanza, in attesa della fissazione dell'udienza di merito sulla questione, alla luce della lettera del difensore dell'ente, registrata al prot. 1380 del 24.02.2023, ove si ritiene sempre "possibile" il rischio di perdita del contenzioso sempre alla luce dei "principi" predisposti dallo IAS al paragrafo 37, specificamente agli accantonamenti ed alle passività potenziali già sopra menzionati, pur alla luce della linea interpretativa del Consiglio di Stato nella sentenza 142/2023, in ottica di prudenza, si ritiene di opportuno aumentare il coefficiente di rischio **da 12% a 18,5 %**, e quindi procedere ad un aumento dell'accantonamento del fondo rischi passività potenziali pari ad € 305.998,86, i cui fondi derivano dal mantenimento delle massime aliquote dei tributi locali anche per l'anno 2023, portandolo da € 567.745,71 ad € 868.890,57 (considerato che l'ammontare della passività potenziale è pari ad € 4.690.764,11), oltre ad € 1.794,00 per spese di lite GSE e al lordo della presenza di altro accantonamento connesso ad altro contenzioso in corso verso BFF Bank S.p.A per il quale si procede ad un accantonamento di € 3.060,00, pari al 36% del valore di tale seconda causa, per un valore complessivo totale del fondo contenzioso pari ad € 873.744,57;

Ritenuto pertanto di confermare le medesime aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022, anche per l'anno 2023 al fine di poter procedere all'aumento del Fondo rischi da contenzioso come sopra indicato per raggiungere la somma pari ad € 873.744,57, comprensivo della quota di avanzo 2021 (€ 567.745,71) e della previsione anno 2023 (pari ad € 305.998,86), a fronte della sussistenza delle predette passività potenziali considerando le finalità istituzionali dell'ente e la necessità della sussistenza dell'equilibrio finanziario dell'ente;

Considerata la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 16.12.2022 con la quale si apportavano alcune modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche al fine di rendere le sue previsioni di più agile interpretazione, in linea ai principi di cui all'art. 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "chiarezza dei testi normativi";

Considerato il parere tecnico e contabile favorevole espresso dalla responsabile dell'area economico finanziaria dell'ente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: n. 11,

Astenuti: n. 0,

Votanti: n. 11,

Voti Favorevoli: n. 7,

Voti contrari n. 4 (Castellino, Galliana, Napoli, Remondetto),

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di confermare**, per l'anno di imposta 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già stabilita nel 2022 con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022, che prevede:
 - un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
 - nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

- 3) **di incaricare** il Responsabile del Servizio ad espletare tutti gli adempimenti necessari utili per l'efficacia della presente deliberazione;
- 4) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Federalismo, ai fini del conseguente regime di efficacia della stessa ai fini del versamento, nei termini disciplinati dall' art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23;
- 5) **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di approvare nei termini di legge il bilancio di previsione 2023/2025

con ulteriore votazione, resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: n. 11,

Astenuti: n. 0,

Votanti: n. 11,

Voti Favorevoli: n. 7,

Voti contrari n. 4 (Castellino, Galliana, Napoli, Remondetto),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE

F.to: COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. Maurizio ABBATE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05/04/2023** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Frossasco, li 05/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Maurizio ABBATE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in **data 20/03/2023**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Maurizio ABBATE
